

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, a cura del Servizio ADG;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 781

Calendario scolastico regionale anno 2014/2015.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, confermata e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell' Infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3;

Vista la Legge 28.3.2003 n.53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";

Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", riserva alle istituzioni scolastiche:

- Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

Vista la L.14.9.2011 n.148;

Richiamata la competenza del Ministero dell'Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa;

Atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connesse alle attività didattiche;

Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l'attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa e/o per fronteggiare concomitanze straordinarie;

Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Ritenuto di dover definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, nel rispetto del D.P.R. n.275/99, pur in assenza, come negli anni precedenti, di date certe circa l'inizio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado ed in vacanza di quanto il Consiglio dei Ministri porrà deliberare ai sensi della Legge 14.9.2011 n.148, in materia *di festività...celebrazioni nazionali e festività dei santi patroni*, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;

Si propone di adottare il seguente calendario scolastico, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie della Puglia, ferme restando le eventuali parziali rimodulazioni conseguenti a determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 14.9.2011 n. 148:

- inizio attività didattica	17 settembre 2014
- termine attività didattica	9 giugno 2015
- termine attività educativa (nelle scuole d'infanzia)	30 giugno 2015

Festività nazionali:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, S.Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

Vacanze scolastiche:

- dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 (vacanze natalizie)
- dal 2 aprile al 7 aprile 2015 (vacanze pasquali)
- 2 maggio (ponte)
- 1° giugno (ponte)
- **Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Sulla base di quanto esposto in premessa,

- di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2014/2015:
- 17 settembre 2014 inizio delle lezioni**
- 09 giugno 2015 termine delle lezioni**
- 30 giugno 2015 termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia**

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:
 - **Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;**
 - **Vacanze pasquali dal 2 aprile al 7 aprile 2015;**
 - **2 maggio 2015;**
 - **1° giugno 2015**
 - **Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2015, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 203 giorni (202 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 221 giorni (220 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).

- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa,

promuovendo al riguardo ogni forma utile di racconto con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2013 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.

- Di notificare - a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca - il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

- Di diffondere il calendario scolastico 2014/2015 attraverso il sito istituzionale della Regione

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA: ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015

Inizio lezioni 17 settembre 2014
Fine lezioni 9 giugno 2015
Fine attività scuola infanzia 30 giugno 2015

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1^o e 2^o grado sono n. 203 e 221 per la scuola dell'infanzia che si riducono rispettivamente a 202 e a 220 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

**GIORNI MINIMI DI LEZIONE INDISPENSABILI PER LA VALIDITÀ
DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 74, comma 3 del D.Lgs. 297/1994)** **200**

10

Vacanze e festività